

Il giudicato penale fa stato nel processo tributario

False fatturazioni

Una decisione della Cgt della Lombardia anticipa gli effetti della riforma

Alessandro Galimberti

MILANO

In attesa dell'entrata in vigore della riforma dei reati fiscali - lo schema di decreto delegato ha ricevuto il primo via libera dal Gdm del 21 febbraio scorso - una decisione della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia anticipa gli effetti del giudicato penale nel processo tributario.

Con la sentenza 224/2024, depositata il 31 gennaio, i giudici (pres. Izzi, rel. Fortunato) hanno accolto l'appello della Onlus contribuente (Sodalitas Victoria Cooperativa Sociale) relativo a dieci avvisi di accertamento per le annualità 2013-2017, scaturiti da un'indagine della Guardia di Finanza che aveva portato all'imputazione per fatture oggettivamente inesistenti. La questione riguardava la locazione a ufficio di due immobili che la Gdf, durante un accesso, aveva giudicato in stato di semiabbandono, ipotizzando quindi la natura fittizia dei

La sentenza penale è fonte di prova se c'è piena identità con i fatti di cui si discute in sede tributaria

contratti e contestando i costi in dichiarazione derivanti da «fatture per operazioni oggettivamente inesistenti». Conseguentemente le Entrate avevano riconosciuto la qualifica di Onlus della Cooperativa e le relative agevolazioni, con la determinazione di un reddito di impresa per le cinque annualità, e delle imposte Ires ed Iva, per 89.186 euro.

Una lettura, questa, arenatasi però al vaglio del tribunale penale che ha assolto tutti gli imputati con la formula più ampia «perché il fatto non sussiste». La Cgt lombarda, nel decidere il conseguente ricorso della Onlus sulla medesima questione, prende atto che «pur non avendo automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, il contenuto (della sentenza penale, ndr) costituisce senz'altro possibile fonte di prova» perché c'è «una piena identità tra i fatti oggetto della sentenza penale e quelli di cui si discute». E la sentenza non solo stabilisce che l'imputato «non era l'amministratore di fatto delle Onlus, ma che le locazioni non erano affatto fittizie così come si rileva dalla prove testimoniali prodotte in sede penale». La verifica in dibattimento ha infatti privilegiato «un apprezzamento fattuale sull'effettività del rapporto contrattuale anche non perfettamente collimante con le pattuizioni in atti». Ancora «l'analisi condotta sulla congruità dei canoni fuga, inoltre, il rischio di sovrapproduzione, suscitabile (ove riscontrata) di sussunzione nella fattispecie incriminatrice in contestazione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (sul concetto d'inesistenza oggettiva relativa)».

Motivazioni trancianti, quelle del tribunale penale, a cui l'Agenzia delle entrate, opponendosi nel ricorso davanti alla Cgt, aveva concepito che «in ambito fiscale è sufficiente che la pretesa erariale si fondi su presunzioni legali, quasi sempre semplicissime, basate su un unico fatto o elemento indiziante». È il «doppio standard» che la riforma firmata dal viceministro Leo ha inteso cancellare.